

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SANDWICH CLUB"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. Nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita l'associazione denominata **"Sandwich Club Ente del Terzo Settore" o "Sandwich Club ETS"**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Monza. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non richiede una modificazione dello Statuto.

4. L'Associazione potrà istituire sedi operative o secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 2 (Scopo e Attività Istituzionali)

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro né diretto né indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività culturali, scientifiche e divulgative aventi ad oggetto tematiche economico-finanziarie, giuridiche, sociali e di educazione civica.

L'Associazione promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito economico, finanziario e giuridico, ai sensi dell'art. 5, lett. h, d.lgs. 117/2017, organizza e gestisce di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. i; promuove la formazione e l'aggiornamento, anche di livello universitario e post-universitario, ai sensi dell'art. 5, lett. d e g, mediante incontri, corsi, seminari, presentazioni di libri, studi e ricerche.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, purché e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 (Associati)

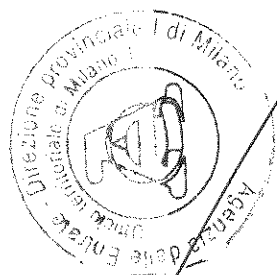
Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione previa delibera del Consiglio Direttivo, i cittadini italiani e/o cittadini di altro stato membro dell'Unione Europea o extra Europeo maggiorenni e minorenni (tramite i rappresentanti legali muniti degli opportuni poteri), titolari dei diritti civili e politici dello stato di cittadinanza e che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato.

2. Gli Associati si suddividono, a titolo meramente onorifico, in:

(a) Associati Fondatori: i primi soci che hanno concepito il progetto, firmato l'atto costitutivo e così dato vita all'associazione;

(b) Associati Partecipanti: i soci che aderiscono all'Associazione, successivamente alla sua costituzione.

Il presente statuto detta una disciplina uniforme del rapporto associativo



e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione della vita associativa e con previsione per gli associati o i partecipanti del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. Il rapporto associativo è personale, ha durata indeterminata, salvo recesso anticipato o esclusione, ed attribuisce a ciascun Associato pari diritti e doveri, anche con riferimento all'elettorato attivo e passivo rispetto agli Organi Associativi, salvo che non sia diversamente stabilito in questo statuto.

4. Ciascun Associato si impegna, oltre che al rispetto del presente Statuto e delle norme e deliberazioni interne ed al pagamento delle eventuali quote associative che venissero fissate dal Consiglio Direttivo, a non tenere condotte incompatibili con lo scopo ed i principi dell'Associazione, nella consapevolezza che l'immagine dell'Associazione costituisce una primaria forma di promozione all'esterno dei valori associativi.

ART. 4 (Perdita della qualifica di Associato)

1. La qualità di Associato si perde con il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, per morte, recesso o esclusione.

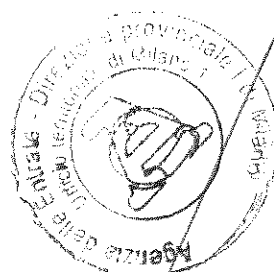
2. Può essere sospeso fino ad un anno o escluso, in ragione della gravità del fatto, l'Associato che:

a) ritarda per almeno sei mesi il pagamento della quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;

b) adotta un comportamento gravemente - per rilevanza dell'episodio o reiterazione della condotta - contrastante con le regole e gli scopi dell'Associazione, così come sarà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa formale contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, con ragionevoli tempi a difesa, non inferiori ad una settimana, peraltro omessa ogni formalità non strettamente necessaria. Il provvedimento deve essere reso per iscritto e motivato ed è efficace dal giorno stesso in cui ne perviene comunicazione al destinatario. Nei casi di assoluta gravità in cui l'immagine dell'Associazione potrebbe essere irrimediabilmente lesa, col consenso dell'Organo di Controllo laddove costituito, il Consiglio Direttivo può cautelamente deliberare una sospensione dell'Associato incolpato con effetto immediato, già nelle more del procedimento di contestazione e deliberazione del provvedimento definitivo. Avverso ogni provvedimento sfavorevole, l'incolpato può presentare, entro 10 settimane istanza di riesame, scritta e motivata. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro le successive 5 settimane e delibera sentito il parere dell'Organo di Controllo laddove costituito.

6. La decadenza dell'Associato avviene in maniera automatica con il mancato pagamento della quota associativa per un tempo superiore a sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo a tutti gli Associati.



5. L'associato può sempre recedere dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, fax, P.E.C. o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione.

6. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo non libera il recedente dall'obblighi economici già assunti e non attribuisce mai diritto ad alcun rimborso su quanto versato.

7. La quota associativa è intrasferibile sia inter vivos che mortis causa e non rivalutabile.

ART. 5 (Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente, nonché l'organo di controllo, ove nominato.

2. Le cariche sociali sono gratuite. È consentito il rimborso delle spese ed anticipazioni sostenute nell'interesse dell'Associazione.

ART. 6 (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano composto dagli Associati ammessi da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della eventuale quota sociale, ove prevista. La data di ammissione è quella della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli altri Associati ammessi successivamente possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto attivo, e non vengono computati ai fini dei quorum.

2. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare per delega conferita ad altro Associato; Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, e sino ad un massimo di cinque associati se il numero degli associati è superiore a cinquecento.

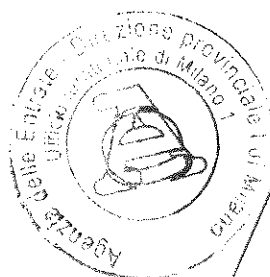
3. Le votazioni sono a scrutinio palese, salvo che non sia diversamente deciso dal Consiglio Direttivo.

Le Delibere relative all'elezione/o alla revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (qualora istituito) e tutte le delibere straordinarie di cui all'art. 8 del presente statuto devono necessariamente essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel qual caso, la delibera sarà validamente assunta con le maggioranze di legge.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla persona che lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 10 ovvero designata dall'assemblea.

5. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail ai recapiti risultanti dal libro degli Associati.

6. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno, ovvero gliene faccia richiesta, scritta e motivata, un



quinto degli Associati; in questo caso, l'adunanza deve essere fissata entro due mesi dalla data della richiesta. In caso di inerzia, provvede alla convocazione l'Organo di Controllo laddove costituito, salvo l'accesso ai rimedi di legge in caso di ulteriore difetto.

7. L'Assemblea può svolgersi anche mediante videoconferenza, anche mediante modalità telematiche.

Ove in sede di convocazione si optasse per un intervento in assemblea mediante modalità telematiche, si dovranno adottare modalità non discriminatorie tra gli Associati o comunque tali da determinare compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto, cosicché l'Associazione dovrà mettere a disposizione degli aventi diritto i necessari collegamenti telematici.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione assembleare.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Oltre al numero dei presenti, agli argomenti trattati e alle deliberazioni assunte con l'esito dei relativi scrutini, il verbale riporta concisamente gli interventi alla discussione.

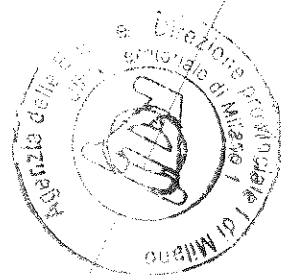
9. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ART.7 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b. approva il bilancio consuntivo;
- c. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d. decide - sentito l'Organo di Controllo laddove costituito - sulle istanze di riesame in materia di ammissione/esclusione e di sanzioni disciplinari;
- e. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega,



e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, in proprio o in delega.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 8 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione o delibera la trasformazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e in particolare provvede a:
- a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) determinare il programma delle attività e l'impiego delle risorse economiche;
 - d) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più Vice Presidenti) se non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea;
 - e) convocare l'Assemblea degli Associati;
 - f) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati e adottare i provvedimenti disciplinari sulla base dei regolamenti interni e del codice etico, ove adottati;
 - g) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - h) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - i) sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - j) stipulare tutti gli atti, le convenzioni e contratti inerenti le attività associative;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) nominare e/o revocare responsabili territoriali ovvero responsabili di specifiche aree tematiche dell'Associazione;
 - n) curare la tenuta dei libri associativi - salvo quello dei verbali dell'Organo di Controllo laddove costituito - e la pubblicità prevista dalla legge.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, scelti fra gli Associati.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I suoi componenti sono rieleggibili.

4. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

b) Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

c) Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli proprio dell'associazione.

5. I Consiglieri decadono per dimissioni, oltre che per revoca o impossibilità permanente che si presume in caso di assenza ingiustificata a due adunanze del Consiglio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri o decade l'intero Consiglio si procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei sostituti o del nuovo Consiglio Direttivo.

6. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese ragionevolmente richieste e sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi per Statuto lo sostituisce. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione deve pervenire a ciascun Consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, per iscritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedita a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. Nei casi di indifferibile urgenza il preavviso può scendere a 48 ore.

8. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

9. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Alle riunioni hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato da chi presiede e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

11. Il Consiglio può delegare al Presidente o a uno o più Consiglieri, anche riuniti in comitati, la competenza per singoli affari o materie generali. Ciascun Comitato stabilisce le norme del proprio funzionamento ispirate ad immediatezza ed efficacia. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio con tempestività e periodicità sull'andamento delle questioni ad essi demandate.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per giustificati motivi, decisa dall'assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Nei casi urgenti, compie gli atti necessari alla tutela degli interessi dell'Associazione, sottoponendoli senza indugio alla ratifica del Consiglio ove eccedenti le deleghe a lui attribuite.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano d'età fra quelli di nomina più remota.

ART. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, salva l'ipotesi di obbligatorietà prevista all'art. 30 D.Lgs 117/2017, viene nominato per libera scelta dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

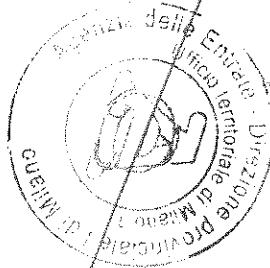
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Risorse economiche e Bilancio)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) eventuale conferimento all'atto costitutivo e quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi dall'attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni con la pubblica amministrazione;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche in maniera secondaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nei limiti di legge.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di qualunque risorsa, bene o avanzo di gestione o saldo di liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Ogni risorsa deve essere impiegata in via esclusiva per il perseguimento dello scopo



associativo. È altresì vietata l'assunzione di qualsivoglia impegno o obbligo di garanzia a favore dei terzi, che non sia strettamente funzionale all'attuazione dello scopo o dei progetti associativi.

3. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017 Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 bis D.Lgs 117/2017, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis D. Lgs 117/2017 deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 nei casi previsti.

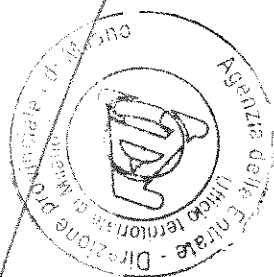
Ai sensi dell'art. 14 co 1 D.Lgs. 117/2017, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 14 co. 2 D.Lgs. 117/2017 in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 13 LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.



ART. 13 LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 14 (Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle relative norme di attuazione.